

STATUTO

LA LUCE SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMA CR LARGO DELLA PACE 9

Numero REA: CR - 202671

Codice fiscale: 01802290195

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A all'atto N. 22.160/11.384 Rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita la Societa' Cooperativa denominata:

"LA LUCE SOC. COOP. SOCIALE"

La Cooperativa potra' istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunita' Europea.

La Societa' ha sede legale in Crema.

La sede sociale puo' essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che e' abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

E' di competenza dell'assemblea dei soci il trasferimento della sede legale, in altro Comune, nonche' l'istituzione e la soppressione sia in Italia che all'estero, di sedi secondarie, agenzie ed uffici di rappresentanza.

L'Organo Amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative, quali: succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonche' le disposizioni in materia di societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Qualora i soci cooperatori siano piu' di diciannove ed allo

stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2060; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4 dello statuto infra citato finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa e' retta dal principio della mutualita', in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale ma dovra' essere prevalente lo scambio mutualistico, e cioe' l'attivita' svolta nei confronti dei soci.

La Cooperativa si propone:

1. di assicurare ai propri Soci un lavoro giustamente remunerato e parimenti distribuito;
2. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarieta' dei Soci in conformita' delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attivita' - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del piu' ampio conseguimento dell'oggetto sociale;
3. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

ART. 4

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

La somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, bar, ristoranti, pianobar, mense ed in generale attività connesse ed affini. La somministrazione di alimenti e bevande anche mediante strutture itineranti, quali ad esempio street-food e simili. La gestione di mense e di catering sia in modo diretto che indiretto. Essa potrà inoltre esercitare la gestione di pizzeria da asporto.

Il commercio al minuto e all'ingrosso, sotto ogni forma e modo, di prodotti alimentari, freschi e confezionati, di prodotti e oggetti di piccolo artigianato, provenienti in particolare dal mondo della cooperazione e del Terzo Settore.

Attività di accoglienza e ospitalità dei visitatori della "Basilica di Santa Maria della Croce" e del complesso attiguo;

L'organizzazione e la gestione di eventi, manifestazioni, spettacoli musicali, promossi e finalizzati alla valorizzazione e sostegno della "Basilica di Santa Maria della Croce" e del complesso attiguo, nonché di corsi di formazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati.

La Cooperativa potrà altresì assumere, in via non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese e/o consorzi, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento

dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

(Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci cooperatori e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' o siano in grado di acquisire la professionalita' necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attivita' della Cooperativa e che, per la loro capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, nel caso in cui la cooperativa abbia almeno nove soci e nello statuto sia previsto il

finanziamento alle cooperative sociali, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci ordinari: persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, siano giuridicamente capaci, idonei allo svolgimento dell'attività sociale e giudicati tali dall'organo amministrativo, che siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali utili al raggiungimento dell'oggetto sociale e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa:

2) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/1991; il loro numero non può superare la metà del numero dei soci.

Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

4) soci sovventori di cui al titolo VI del presente statuto.

5) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

6) soci speciali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla

appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano attivita' in concorrenza con quella svolta dalla cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovra' presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione delle attitudini e capacita' professionali;
- c) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore ne' superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore, se persona fisica dovra' contenere quanto indicato nel primo comma ad esclusione della lettera

b), se Ente, Organismo o Persona giuridica dovra' contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attivita'
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entita' degli associati;
- d) ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere nel

rispetto del limite minimo stabilito dal presente Statuto;

e) copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilit , delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalit  ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di societ  per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo e' tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Cooperativa, e' quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonche' coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalita' e nei termini previsti dal successivo art. 24;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantita' e qualita' delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci operatori.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 8

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorche' non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Societa' che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attivita' nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorche' non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonche' svolgere attivita' concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attivita' sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9

L'organo amministrativo puo' deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione

dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle

assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia piu' in grado di partecipare all'attivita' volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantita' di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attivita' di volontariato presso la stessa.

Il recesso non puo' essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi all'Arbitro di cui al successivo art. 36.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potra', su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 12

L'esclusione puo' essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei

casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

~ per i soci prestatori: lo svolgimento di attivita' lavorativa a favore della Cooperativa;

~ per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per gli obblighi che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facolta' dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a (30) trenta giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attivita' sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro attui comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la

risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.

g) negli altri casi previsti da specifiche norme del presente statuto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Arbitro di cui al successivo art. 36, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata A.R. o mediante Raccomandata a mano, o PEC.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non e' rimborsabile. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno puo' essere corrisposta in piu' rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni

ART.15

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalita' di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalita' previste nel precedente articolo.

ART. 16

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO

INTERNO.

ART. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, e' approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 18

Il Regolamento Interno puo' stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, puo' configurarsi lo stato di crisi aziendale; puo' altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformita' con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Analoga competenza e' attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialita'.

E' facolta' della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa puo' emettere titoli di debito, nonche" strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono

stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalita' di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalita' di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalita' di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art 20

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base

sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

Art 21

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992.

TITOLO VII

RISTORNI

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio,

puo' appostare somma al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ritorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o piu' delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ritorno ai singoli soci dovra' essere effettuata considerando la quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalita';
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttivita'.

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

in forma liquida;

mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO VIII

PATRIMONIO

ART. 23

Il patrimonio della cooperativa e' costituito dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 50,00
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;
- d) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote e azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, ne' all'atto del suo scioglimento

Art.24

Il capitale sottoscritto potra' essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione puo' essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, ne' nella forma di cui era titolare il cedente, ne' in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, puo' attivare le procedure arbitrali.

Le azioni possedute dai soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facolta' di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sovventore sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Art. 25

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a eventuale ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22, fatta salva l'eventuale qualificazione degli stessi ristorni come componenti negativi di esercizio
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento

dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione, delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalita' stabiliti dal presente statuto e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514;

f) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un quarto; potra' essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera h) dell'art. 23.

L'Assemblea puo' sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) e) g) ed h), che la totalita' degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22, e' consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

ART. 26

Sono organi della societa':

a) Assemblea dei soci;

b) Amministratori;

c) L'organo di controllo o il Revisore Unico, ove nominati.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 27

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché" sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1.l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2.la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3.la nomina dell'organo di controllo o del Revisore Unico e la relativa remunerazione;
- 4.la modificazione dello statuto;
- 5.la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6.la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.1.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con esclusione della delega di rappresentanza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, o per speciali motivi, entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale.

ART. 28

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a

mano, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima — ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalita', l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione potra', a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 29

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della societa', per cui sara' necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci

presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

I soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, purché non amministratore o membro dell'organo di controllo, ove nominato, della società'.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 30

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 31

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò, ciascuno dei Soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni dieci azioni possedute, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i Soci, tale ragguaglio avviene in caso di eccedenza di tale limite con proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, che potrà essere quindi anche inferiore alla unità'.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai Soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unita'.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, e' possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualita' e quantita' degli scambi mutualistici e in conformita' con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantita' e qualita' dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere piu' del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non puo' essere attribuito piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

AMMINISTRATORI

ART. 32

La cooperativa puo' essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due

o piu' membri, fino a un massimo di cinque su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa puo' essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della

cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'organo amministrativo:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- 5) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti all'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- 6) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- 7) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
- 8) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
- 9) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione

dei Soci;

10) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;

11) deliberare l'istituzione di una sezione di attivita' per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.4 del presente Statuto, nonche' la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

12) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e societa';

13) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

14) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica

15) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione puo' affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e

precisando i contenuti, i limiti e le modalita' di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonche" i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra societa'.

L'amministratore unico ha la rappresentanza legale della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza legale della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche" sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

ART. 33

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dall'organo di controllo, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 34

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'art. 2477 c.c.

L'Organo di controllo obbligatorio può essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale).

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla società' e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti. Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno.

Nel caso di nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società' per azioni.

Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.

Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui al precedente comma 3. All'Organo di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società' per azioni.

REVISORE UNICO

ART. 35

Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, o comunque ciò sia deliberato dall'assemblea, il controllo contabile verrà attribuito ad un revisore o ad una società' di revisione nominati e funzionanti a sensi di legge.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 36

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle

relative alla validita' delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la societa', ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ovvero qualsiasi controversia avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Cremona, con gli effetti previsti dagli artt.38 ss d. lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sara' risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformita' del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cremona che provvedera' alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovra' svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Le controversie non risolte tramite la conciliazione, dovra' essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della CCIAA del luogo ove ha sede legale la societa', il quale dovra' provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sara' richiesta, dalla parte piu' diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la societa'.

La sede dell'Arbitrato sara' presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro decidera' in via rituale secondo diritto Resta fin d'ora stabilito

irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5,

TITOLO XI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 37

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 38

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. l'art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

Crema, 11 (undici) ottobre 2023 (duemilaventitre)

F.TO DAVIDE BALESTRACCI

F.TO SARA VOLPINI

F.TO CATTANEO ELISA

F.TO IKRAM HAMIDOU

F.TO CHIARA BALESTRACCI

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)

REGISTRATO A CREMONA IL 13 OTTOBRE 2023 NUMERO 11934 SERIE

1T, CON EURO 200,00.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO

ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22,

COMMA 2, DI LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.

CREMA, 16 OTTOBRE 2023.